



Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione Ostetrica
Loro email - PEC

OGGETTO: Circolare 67/2021 - Terzo aggiornamento su adempimenti FNOPO e OPO ai sensi del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito alla [Circolare 63.2021](#) con la presente vuole fornire un terzo aggiornamento sugli adempimenti della FNOPO e degli OPO derivanti dal [DL 26 novembre 2021, n. 172](#).

Come ormai noto, con la sostituzione dell'art. 4 del decreto-legge n. 44/2021, in virtù delle integrazioni e modificazioni apportate dall'art. 1 del decreto-legge n. 172/2021, la competenza per le attività volte ad accertare l'avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale e/o la sussistenza di certificazione idonea per il differimento e/o per l'esonero della vaccinazione ai fini della sospensione dall'albo e degli altri effetti conseguenti, sono ora di competenza degli Ordini Territoriali tenutari degli albi dove risultano iscritti i sanitari.

Per l'esecuzione del suddetto accertamento, che verrà effettuato dagli Ordini attraverso la consultazione del proprio albo online, **la Federazione ha tempestivamente attivato, con il supporto del Consulente informatico, la procedura di aggiornamento dell'Albo Unico Nazionale (AUN), necessaria affinché l'AUN sia in grado di interfacciarsi con la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma DGC)**, permettendo la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID – 19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 degli iscritti.

Trascorsi i tempi tecnici necessari per aggiornare ed implementare l'AUN - risalente nel tempo, funzionale e perfettamente a norma per l'esecuzione delle attività e dei servizi previsti, realizzati e resi fino al 26.11.2021, ma non compatibile con gli attuali sistemi occorrenti per interfacciarsi con la Piattaforma-DGC - ciascun singolo OPO potrà, con aggiornamento automatico dei dati, visionare sul proprio albo il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 degli iscritti, senza ulteriori passaggi intermedi. **La Federazione, pertanto, non dovrà comunicare a ciascun Ordine la posizione degli iscritti, in quanto tale informazione sarà automaticamente visibile all'interno dell'Albo online di ogni OPO.**

Terminato il procedimento di implementazione, sarà cura della scrivente Federazione fornire, con il supporto del Consulente informatico, tutte le informazioni e le guide pratiche per il corretto utilizzo del nuovo strumento volto a verificare il possesso delle certificazioni verdi COVID-19. **Nelle more dell'accesso ai dati, secondo le modalità normativamente previste, si invitano gli Ordini Territoriali ad attivare le procedure nei confronti di quegli iscritti i cui nominativi sono noti e/o segnalati come soggetti non vaccinati e/o come soggetti che hanno differito la somministrazione del vaccino** (in tale tipologia sono inclusi gli iscritti che non possono vaccinarsi per assoluta incompatibilità con la procedura vaccinale e quindi esonerati con certificato del medico di medicina generale).

Con l'occasione, anche alla luce dei diversi quesiti posti dagli OPO, si comunica altresì che nel testo dell'attuale art. 4 del D.L. 44/2021 - così come integrato e modificato dal D.L. 172/2021 - **non si rinviene più il termine di sospensione al 31.12.2021** ed in ogni caso sono già stati rivolti al Ministero diversi quesiti di carattere generale, peraltro ad oggi ancora privi di riscontro. L'art. 1 comma 5 del DL 172/2021 specifica infatti che **"La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della**



Prot. 3090 Class. 1101

Roma, 22 dicembre 2021

dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021".

Sarà cura della scrivente Federazione comunicare tempestivamente tutti gli aggiornamenti sulla tematica.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO

Dott.ssa Silvia Vaccari